



COMUNE DI CHIETI

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con D.P.R. del 2 agosto 2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 53 del 09.05.2025

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI ALL'ENTE PREVIO RISCONTRO DELLA LEGITTIMITA' DELLA RICHIESTA

L'anno duemilaventicinque il giorno 9 del mese di maggio alle ore 12.00 si è riunito l'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Chieti, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 2 agosto 2023, ai sensi dell'art. 252 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito TUEL), nelle persone:

	Presenti	Assenti
Dott. Nello Rapini	X	
Dott. Guglielmo Lancasteri	X	
Dott. Francesco Pisani	X	

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale del Comune Dott.ssa Angela Falcone, in qualità di segretario verbalizzante.

L'organo straordinario di liquidazione

Premesso che

- il Comune di Chieti, con delibera di Consiglio Comunale n. 320 del 22 giugno 2023, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di "dissesto finanziario", ai sensi dell'art. 244 e seguenti del TUEL;
- con D.P.R. in data 2 agosto 2023 è stata nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione (di seguito OSL) per l'amministrazione e la gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti gli adempimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 28 agosto 2023, il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti l'OSL Dott. Guglielmo Lancasteri, Dott. Francesco Pisani e Dott. Nello Rapini;
- l'insediamento dell'OSL presso l'Ente è avvenuto in data 29 agosto 2023, entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento di nomina, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del TUEL;
- l'OSL con deliberazione n. 7 del 7 dicembre 2023 ha disposto la possibilità di deliberazione anche tramite lo strumento del collegamento in video conferenza;

Considerato che

- con deliberazione del Consiglio Comunale del 5 settembre 2006 n. 265 è stata approvata la costituzione di una società a responsabilità limitata con capitale interamente pubblico, denominata TEATESERVIZI srl per l'esercizio, tra l'altro, delle attività di riscossione e gestione di entrate tributarie ed extratributarie comprese le procedure coattive per il recupero delle morosità;



COMUNE DI CHIETI

- con Deliberazione di Consiglio Comunale del 22/12/2014 n. 761, resa immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Industriale della società pubblica;
- il Tribunale di Chieti con sentenza n. 9 del 20/02/2024 ha dichiarato il fallimento della Teateservizi Srl in liquidazione;
- la curatela del fallimento Teateservizi srl in liquidazione non ha presentato istanza al giudice delegato per essere autorizzata allo svolgimento dell'esercizio provvisorio dell'impresa nell'ambito della procedura fallimentare;

Considerato altresì che

- sono state individuate le società di riscossione a cui è stato affidato, a vario titolo, il servizio di riscossione coattiva di tributi presenti sulla piattaforma del MEF Acquisti in Rete PA – MEPA ed iscritte in qualità di società concessionarie del servizio all'Albo Ministeriale sezione prima n. 212;

Dato atto che l'organo straordinario di liquidazione ha propria autonomia funzionale e ai sensi dell'art. 255 comma 8, provvede, fra l'altro, a riscuotere i ruoli pregressi emessi dall'ente e non ancora riscossi, totalmente o parzialmente, nonché all'accertamento delle entrate tributarie per le quali l'ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto per legge;

Ritenuto

Che a seguito del versamento di tributi a favore del Comune di Chieti, accertati non dovuti, lo stesso possa restituire la somma percepita in eccesso o erroneamente versata allo stesso previa verifica della legittimità della richiesta da parte degli Uffici dell'Ente (avvalendosi, se necessario, anche delle informazioni fornite dalle società affidatarie del servizio di riscossione, per quanto di rispettiva competenza)

Visto

l'articolo 255 comma 5 del TUEL;

l'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997;

l'art. 2 del D.L. n. 193 del 2016, così come sostituito dall'art. 35 del D.L. n. 50 del 2017;

Il regolamento contabile dell'Ente;

Il D.P.R. 24.08.1993, n. 378

DELIBERA

- 1) per le motivazioni esposte in premessa, di autorizzare l'Ente, per quanto di competenza di questo Organo Straordinario di liquidazione, alla eventuale restituzione di entrate tributarie versate erroneamente a favore del Comune di Chieti, ritenute non dovute, in quanto percepite in eccesso o a seguito di erroneo versamento, previa verifica della legittimità della richiesta da parte degli Uffici dell'Ente;
- 2) **di dichiarare** la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378;



COMUNE DI CHIETI

3) *di trasmettere* il presente atto all'ufficio pubblicazioni del comune di Chieti per i provvedimenti di competenza.

Alle ore 12:30 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione

L'OSL

Presidente – Dott. Nello Rapini

Componente – Dott. Guglielmo Lancasteri

Componente – Dott. Francesco Pisani

V. Segretario Generale – Dott.ssa Angela Falcone

Il presente verbale è sottoscritto in forma digitale



COMUNE DI CHIETI

I Settore "Affari Generali e Risorse Umane"

Segreteria Generale

C.so Marrucino n. 81 – 66100 Chieti

protocollo@pec.comune.chieti.it

Certificato di pubblicazione

La sottoscritta **Avv. Celestina Labbadia**, in qualità di Segretario Generale del Comune di Chieti, certifica che il presente **Verbale di Deliberazione n. 53** adottato dall'Organo Straordinario di Liquidazione resterà affisso all'Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi, dal 12 maggio 2025 al 26 maggio 2025.

La presente copia è conforme all'originale.

Chieti, 12 maggio 2025



Il Segretario Generale

Avv. Celestina Labbadia